

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio


Il Dirigente del Servizio

Dr.ssa Maria Saula Gambacorta

Dr.ssa Maria Saula Gambacorta

Dr. Carlo Amoroso


 (firma)


 (firma)


 (firma)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 28 giugno 2018, NR. 155/DPG009

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

SERVIZIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

OGGETTO: Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali, approvato con D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015. Definizione standard orario per unità di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- l'art. 4, commi 1 e 3, del D.M. 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
- la D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015, di approvazione Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo";
- la D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii., di approvazione della Disciplina per l'Autorizzazione dei percorsi formativi proposti dagli Organismi di Formazione accreditati;

CONSIDERATO

che le disposizioni di cui al predetto art. 4 del D.M. 30 giugno 2015, prevedono:

- che le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze e sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze comunque acquisite;
- che sono oggetto di certificazione le competenze riferite a qualificazioni associate al quadro nazionale;

RITENUTO

- di dover garantire omogeneità nella definizione dell'offerta formativa finalizzata all'acquisizione delle singole competenze, in coerenza con la complessità, l'ampiezza e il volume dei risultati dell'apprendimento e in considerazione dello sforzo necessario per acquisire le conoscenze e le abilità che le compongono ("lear-

ning outcomes”), come previsto dalla Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);

- di stabilire, pertanto, che lo standard orario funzionale al conseguimento di una singola competenza debba attestarsi tra il limite minimo di 100 ore e quello massimo di 150 ore;
- di precisare che, in ogni caso, il conseguimento di un Attestato di qualifica presuppone la frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore alle 400 ore, che ricomprende, obbligatoriamente, lo svolgimento di un tirocinio curriculare (stage) di durata compresa tra il 25% e il 35% del monte ore complessivo;

EVIDENZIATO

- che le previsioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutte le qualificazioni ricomprese nel richiamato Repertorio regionale, fatta eccezione per le qualifiche e i profili professionali i cui standard formativi siano oggetto di disciplina nazionale o di Accordo in Conferenza Stato/Regioni;
- che, all’atto della presentazione del progetto formativo da autorizzare ai sensi della disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii., l’OdF è tenuto, pertanto, a specificare:
 - › se il corso è finalizzato al conseguimento di una o più competenze;
 - › a quale qualificazione tali competenze, nello specifico, afferiscono;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **DI STABILIRE** che lo standard orario funzionale al conseguimento di una singola competenza si attesta tra il limite minimo di 100 ore e quello massimo di 150 ore.
2. **DI PRECISARE:**
 - che, in ogni caso, il conseguimento di un Attestato di qualifica presuppone la frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore alle 400 ore, che ricomprende, obbligatoriamente, lo svolgimento di un tirocinio curriculare (stage) di durata compresa tra il 25% e il 35% del monte ore complessivo;
 - che, all’atto della presentazione del progetto formativo da autorizzare ai sensi della disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii., l’OdF è tenuto, pertanto, a specificare:
 - › se il corso è finalizzato al conseguimento di una o più competenze;
 - › a quale qualificazione tali competenze, nello specifico, afferiscono.
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli Uffici Qualità dell’Offerta Formativa e Gestione Politiche Formative del DPG009 e all’Ufficio Gestione Formazione FSE del DPG011.
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul portale regionale.